



TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE
CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Alessandra Mirabelli, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 10/2022 Rg. V.G., proposto ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, depositato in data 28.03.2022 da **PAGANO ANTONIO** (n. il [redacted] a [redacted]) C.F. [redacted]) e residente in [redacted] (BO) alla [redacted]

letta la relazione dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Alessandra Fiore e Avv. Alessandro Petitto, quale Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata, depositata in data 29.03.2022;

visto il proprio provvedimento in data 27.4.2022 con cui sono state richieste integrazioni e chiarimenti, depositati nel termine concesso, così come una relazione integrativa dell'OCC; ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'omonima Impresa Individuale (P.I. [redacted]) è cessata in data 31.08.2011 ed è stata cancellata il 19.09.2011, mentre la società "[redacted] S.N.C. DI PAGANO ANTONIO E [redacted] " (P.I. [redacted]), che è stata cancellata solo in data 01.03.2022 nonostante la perdurante inattività a far data dalla cessione d'azienda dell'1.8.2011, sulla base della documentazione da ultimo prodotta, pare collocarsi al di sotto delle soglie ex art. 1 comma 2 L.Fall.;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter co. 3 della legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che l'istante non risulta proprietario di alcun bene, mobile o immobile;



ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro dipendente, destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente part-time e che il reddito mensile netto ammonta a circa euro 1.100,00;

vista la richiesta formulata dal ricorrente di declaratoria di inefficacia dei pignoramenti sul proprio stipendio, dei quali non si conosce tuttavia a oggi l'esito;

rilevato che l'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 prevede il divieto di iniziare esecuzioni e l'improcedibilità (equiparabile a una sospensione) delle esecuzioni in corso, sino alla definitività del provvedimento che dichiara aperta la procedura di liquidazione (così deve infatti leggersi il riferimento erroneo all'omologazione);

dato atto che pendevano alla presentazione del ricorso avanti al Tribunale di Bologna due procedure esecutive nn. 1086/2021 e 259/2022 R.G.E.M. sullo stipendio (*rectius*, sulla parte pignorabile dello stipendio) del ricorrente, le quali devono quindi essere ritenute assoggettate all'improcedibilità e, quando il provvedimento risulterà definitivo, alla liberazione dal vincolo del pignoramento con conseguente piena disponibilità delle somme già pignorate sia a favore del debitore (per la parte non destinata alla liquidazione) che dei suoi creditori tramite il liquidatore qui nominato;

ritenuto che, laddove le procedure esecutive fossero già concluse con emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, cionondimeno l'assegnazione dovrà ritenersi inefficace;

ritenuto infatti che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia;

rilevato infatti che trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non avrebbe tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri



che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetto anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 *undecies* l. 3/2012 secondo cui *“i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”*;

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura;

ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;



rilevato, con riferimento alla determinazione della parte di reddito da destinare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, che la figlia sia a oggi pienamente autosufficiente e sia quindi venuto meno l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti, mentre permanga quello di euro 300 mensili nei confronti della coniuge separata [redacted] che risulti adeguato rispetto ai bisogni e alle spese necessarie per il sostentamento del debitore l'importo da questi indicato di euro 650 mensili, cui dovrà evidentemente sommarsi l'obbligo mensile di mantenimento nei confronti della moglie separata; ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge; visto l'art. 14-*quinqies* della legge 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio di **PAGANO ANTONIO** (n. il [redacted] a [redacted] C.F. [redacted]) residente in [redacted](BO) alla Via [redacted]

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-*quinqies* co. 2 della legge 3/2012 l'Avv. Alessandro Petitto già Gestore della Crisi,

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARA

- laddove già emessa ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna nelle procedure nn. 1086/2021 e 259/2022 R.G.E.M. - l'inefficacia del pignoramento con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi (*rectius*, la quota parte di redditi non costituente minimo vitale come di seguito indicato) siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come



eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura; saranno immessi nella disponibilità del Liquidatore alla definitività del presente provvedimento anche gli importi per l'eccedenza di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia - come di seguito indicato - già oggetto delle esecuzioni mobiliari qui dichiarate improcedibili;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 950,00 (di cui euro 650,00 necessari per il proprio mantenimento ed euro 300,00 relativi all'assegno mensile che è tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento in favore della moglie separata), in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie in relazione ai propri bisogni e che sono state ritenute tali dal Tribunale, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente Decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 12 giugno 2022

Il Giudice Delegato

Alessandra Mirabelli

